ISTITUZIONE DEL RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO - SEGRETARI DI POLIZIA - PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 11

Nei normali concorsi che saranno banditi per l'ammissione nel ruolo di cui all'art. 3 e' riservata una aliquota non superiore a un terzo dei posti messi a concorso a favore del personale della carriera di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Non possono usufruire di tale riserva gli impiegati che non abbiano conseguita la idoneita' in precedente concorso per l'ammissione alla carriera di segretari di polizia.

Versione in vigore dal 22 marzo 1958, non più in vigore dal 11 gennaio 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo della carriera di concetto - segretari di polizia - presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza
Estremi	Legge 20 febbraio 1958, n. 98
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-della-carriera-di-concetto-segretari-di-polizia/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it